

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose** in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazione: antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne

Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com

Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com

Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazione verona@gmail.com

Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazione verona@gmail.com

Antenna territoriale Sicilia: antidiscriminazione sicilia@gmail.com

INDICE

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E ALTRE NOVITA'

1. L'attività di moral suasion e il contrasto di ASGI ai bandi discriminatori.....p. 3
(Lettera Biennale di Venezia, Lettera Teatro Verdi di Trieste, Lettera Regione Abruzzo)
2. Mediatori culturali e accesso al pubblico impiego.....p. 3
3. Corte di Cassazione: illegittimo il provvedimento del Comune di Adro che concede il contributo per il canone di locazione ai soli cittadini italianip. 5
4. Il Comune di Padova si adegua alla sentenza della CGUE.....p. 6
5. Il Sindaco di Albettono offende profughi, rom e musulmani: condannato a risarcire il danno.....p. 6
6. Tesseramento FIGC MNSA.....p. 7
7. Regione Lombardia: il censimento rom.....p. 8
8. Sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018: incostituzionale imporre agli stranieri il requisito di lungo-residenza per accedere al fondo di sostegno all'affitto.....p. 8

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Il premio nascita.....p. 9
2. L'assegno al nucleo familiare.....p. 9
3. L'assegno sociale.....p. 10
4. Il Consiglio di Stato si pronuncia sui direttori dei musei: non solo italiani.....p. 10
5. Esenzione ticket sanitario per chiunque non svolga attività lavorativa.....p. 12

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E ALTRE NOVITA'

1. L'attività di moral suasion e il contrasto di ASGI ai bandi discriminatori

Il Servizio antidiscriminazione di ASGI prosegue l'**attività di monitoraggio e di contrasto agli Avvisi Pubblici** che escludono i cittadini extra-UE.

La **Biennale di Venezia** e il **Teatro Verdi di Trieste** hanno pubblicato due bandi volti all'assunzione rispettivamente di operatori per le mostre e professori d'orchestra e in entrambi i casi l'accesso al concorso è stato subordinato al requisito del possesso della cittadinanza italiana o comunitaria escludendo dunque tutti gli stranieri extra-UE.

Il Servizio antidiscriminazione è intervenuto inviando una segnalazione e indicando l'erroneità del requisito: richiedere la cittadinanza italiana o comunitaria è condizione del tutto illegittima in quanto le uniche limitazioni ammissibili nell'accesso al mercato del lavoro sono previste in materia di pubblico impiego e risultano inapplicabili nel caso di specie non essendo i due enti delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro anche qualora dette norme si applicassero, occorrerebbe tenere conto che l'art. 38 D.lgs. 165/01, riconosce il diritto di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico (salvo a quelli indicati nel DPCM 7.2.94 n. 174) anche agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo (che rappresentano più della metà degli stranieri presenti in Italia), ai familiari di cittadini dell'Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale.

Il Servizio antidiscriminazione di ASGI è intervenuto per segnalare anche l'erroneità del bando della **Regione Abruzzo** per l'instaurazione di un rapporto di mera collaborazione dal quale venivano esclusi tutti i cittadini stranieri. Sul punto si è ribadito che l'art. 38 del D.lgs 165/2001 – recante le norme generali sul lavoro alle dipendenze delle PA – non trova applicazione nel caso di specie non trattandosi di un impiego alle dipendenze della PA e pertanto deve trovare applicazione il generale principio di parità di cui all'art. 2, comma 2 TU immigrazione.

A seguito dell'intervento di ASGI i bandi sono stati modificati in modo tale da consentire l'accesso a tutti gli stranieri legittimati.

2. Mediatori culturali e accesso al pubblico impiego

Il Tribunale di Milano si è pronunciato positivamente sul ricorso di ASGI e APN avverso l'esclusione dei cittadini comunitari dal bando per l'assunzione di mediatori culturali pubblicato dal Ministero della Giustizia e ne ha dichiarato il carattere discriminatorio. Su questione affine è intervenuto anche il Tribunale di Torino che ha dichiarato discriminatoria l'esclusione dei cittadini extra-UE dal bando per il reclutamento di "personale esterno" non subordinato con qualifica di mediatore culturale emesso da ASL Napoli Nord 2.

In relazione alla prima questione, affrontata dal **Tribunale di Milano**, e relativa **all'accesso ai posti nel Ministero della Giustizia** occorre sottolineare che il DPCM n. 174/94 individua le mansioni che comportano l'esercizio diretto o indiretto di pubbliche funzioni e prevede l'esclusione di tutto il personale di interi Ministeri (Giustizia, Interno, Difesa, Finanze), senza alcuna valutazione specifica dei singoli posti e funzioni, escludendo dalla riserva di cittadinanza i soli posti di lavoro per i quali è richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Tuttavia, in materia di accesso al pubblico impiego si è ormai formata una consolidata giurisprudenza della CGUE che, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sulla interpretazione dell'art. 45, par. 4, TFUE (che appunto esclude i posti di lavoro alle dipendenze della PA dal diritto alla libera circolazione dei lavoratori) ha affermato che la "riserva di cittadinanza" non può che essere apposta in relazione a posti di lavoro specifici ove l'esercizio di pubbliche funzioni rappresenti una parte determinante delle mansioni assegnate.

Non è questo ovviamente il caso dei mediatori culturali che, pur destinati a collaborare con l'amministrazione della giustizia, **non esercitano sicuramente funzioni giudiziarie né alcun tipo di pubblico potere**: una volta quindi rimossa la tesi, propria solo dell'ordinamento italiano, secondo la quale si potrebbero escludere intere amministrazioni (appunto un intero Ministero) sulla base di una sorta di intrinseca "natura" della amministrazione stessa, ne deriva immediatamente l'erroneità (e quindi il carattere discriminatorio) del bando in questione.

Se dunque il bando deve essere aperto ai cittadini dell'Unione in ottemperanza all'art. 45 TFUE, lo deve essere anche per le altre categorie di cittadini extra UE previste dal citato art. 38, che erano rappresentate nel giudizio dalle Associazioni legittimate ASGI e APN (delle quali il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva per il contrasto alle discriminazioni per nazionalità).

Sulla questione dell'accesso al pubblico impiego dei mediatori culturali si è pronunciato anche il **Tribunale di Torino** che ha dichiarato discriminatorio il bando dell'ASL Napoli che escludeva i cittadini stranieri. Il Giudice di Torino, condividendo la posizione di ASGI ha accolto il ricorso affermando che qualsiasi limitazione alla libertà di accesso al lavoro deve essere di stretta interpretazione, costituendo eccezione rispetto al principio generale di parità garantito dalla Convenzione OIL 143/75. Il Tribunale di Torino ha dunque ritenuto sussistente il carattere discriminatorio del bando e, con ordinanza del 12 giugno 2018, ha ordinato all'Azienda sanitaria *"di sospendere la selezione e modificare l'avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro"*.

[L'ordinanza del Tribunale di Milano](#)

[L'ordinanza del Tribunale di Torino](#)

3. Corte di Cassazione: illegittimo il provvedimento del Comune di Adro che concede il contributo per il canone di locazione ai soli cittadini italiani

Nel 2009 il Comune di Adro istituì un **contributo al canone di locazione** per le famiglie povere, riservandolo ai soli cittadini italiani.

Il **Tribunale di Brescia** – accogliendo il ricorso promosso dagli stranieri esclusi con il supporto di ASGI e CGIL Brescia – riconobbe il carattere illegittimo e discriminatorio dell'esclusione.

Preso atto che nel corso del giudizio il Comune s'era affrettato a distribuire la somma stanziata ai soli italiani, riconobbe ai cittadini discriminati la sola somma che sarebbe stata loro attribuita se lo stanziamento complessivo fosse stato sin dall'inizio suddiviso tra italiani e stranieri: in parole povere, agli italiani "arrivati per primi" era rimasta una fetta di torta più grande di quella riconosciuta ai cittadini discriminati, inseriti tra i beneficiari solo a seguito della causa.

A questo punto gli stranieri "parificati a metà" impugnarono la decisione: la Corte d'Appello di Brescia accolse il ricorso riconoscendo loro la medesima somma già pagata agli italiani, indipendentemente dal fatto che lo stanziamento di bilancio iniziale si fosse esaurito.

Nel frattempo il Comune aveva anche avviato le procedure di recupero contro gli italiani per pagare le somme agli stranieri, ma il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia affermò l'irripetibilità delle somme destinate a sopperire a esigenze primarie come il pagamento del canone di affitto.

Il Comune impugnò la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non tener conto che l'ente locale aveva un potere discrezionale di valutare come ripristinare la parità di trattamento e che in tale potere rientrava anche la possibilità di non reperire nuove risorse e quindi di non dare ai discriminati la stessa somma concessa ai beneficiari dalla discriminazione.

La Corte di Cassazione ha ora respinto il ricorso dell'Amministrazione di Adro, riconoscendo la tesi fondamentale del giudice d'appello – e cioè che non esiste *“un potere discrezionale dell'amministrazione di rideterminare il contributo al ribasso una volta che i fondi stanziati erano già stati interamente erogati”*.

[La sentenza](#)

4. Il Comune di Padova si adegua alla sentenza della CGUE

A seguito della segnalazione da parte del Servizio antidiscriminazione di ASGI in relazione alla **erroneità delle informazioni riportate sul sito istituzionale** che escludevano i **titolari di permesso unico lavoro** e risultavano pertanto in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, il Comune ha prontamente corretto quanto indicato e ha provveduto all'estensione del beneficio. Infatti la **Corte di Giustizia**, con sentenza del 21.6.17 (causa C-449/16) ha affermato che l'art. 65 L. 448/98, nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico lavoro dall'accesso al beneficio, è in contrasto con l'art. 12 della direttiva UE 2011/98 che garantisce ai titolari di tale permesso la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale.

5. Il Sindaco di Albettonne offende profughi, rom e musulmani: condannato a risarcire il danno

Il **Tribunale di Milano** accogliendo il ricorso di ASGI e APN ha riconosciuto il carattere molesto e discriminazione delle espressioni offensive e razziste utilizzate ripetutamente da Joe Formaggio, sindaco di Albettonne nel corso di trasmissioni radiofoniche e televisive.

La decisione fa nuovamente applicazione della nozione di molestie che, ai sensi della direttiva 2000/43 e del d.lgs 215/03, rientrano nell'ambito della discriminazione. Ne segue che ogniqualvolta l'utilizzo di determinate espressioni sia tale da creare un clima ostile, cioè, come affermato dall'ordinanza – *“volto a diffondere odio e ad escludere i destinatari dalla compagine sociale”*, degradante in quanto in grado *“di avvilire la dignità dei gruppi sociali coinvolti”* e umiliante in virtù della *“gratuita attribuzione di qualità inferiori per etnia e nazionalità”* – ferma la rilevanza anche penale del comportamento ove ne sussistano le condizioni, l'ordinamento civile mette a disposizione della vittima anche l'azione civile contro la discriminazione di cui all'art. 28 d.lgs 150/11 con le relative agevolazioni processuali rispetto all'ordinario rito civile.

Qualora poi, come nel caso di specie, la molestia sia rivolta all'insieme delle categorie protette (cioè a gruppi individuati per appartenenza a una determinato gruppo etnico, a una nazionalità o a una religione) senza che possa essere identificato direttamente o immediatamente un soggetto leso (ed è quello che appunto è accaduto nel caso di specie) allora la norma prevede la legittimazione attiva di enti e associazioni con conseguente possibilità che siano proprio le associazioni ad agire in giudizio.

[L'ordinanza](#)

6. Tesseramento FIGC MNSA

ASGI interviene nuovamente sulla questione del rifiuto, da parte della FIGC, di tesserare i **minori stranieri non accompagnati in affidamento**.

Il rifiuto di iscrivere gli MSNA deriva dall'applicazione del regolamento FIFA che dispone che per i primi tesseramenti dei minori provenienti dall'estero si applichi la medesima disciplina prevista per il trasferimento internazionale dei calciatori minori. In tal senso, il generale divieto di trasferimento del minore, di cui al comma 1, incontra quali uniche eccezioni che il minore debba essersi trasferito con il nucleo familiare per motivi diversi dal calcio, essere proveniente da paese comunitario o essere frontaliero (art. 19, comma 2). In tal senso tutti i minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento, trattandosi di soggetti provenienti da un paese extra-UE che hanno fatto ingresso in Italia senza genitori e senza un adulto di riferimento, non soddisfano le condizioni previste e viene ad essi preclusa la possibilità di giocare in una squadra federata con la FIGC.

Sul punto ASGI è intervenuta segnalando che gli artt. 19 e 19 bis FIFA avrebbero come *ratio* il contrasto del traffico internazionale di calciatori minorenni. Ma un'interpretazione strettamente letterale delle norme comporta una **illegittima discriminazione per nazionalità** dei minori affidati o sottoposti a tutela e un ingiustificato ed irrazionale trattamento differenziato tra minori italiani, minori stranieri che vivono in Italia con la propria famiglia d'origine ed i minori affidati o sottoposti a tutela.

Difatti, tale rifiuto, è illegittimo non solo rispetto alla legislazione nazionale ma anche rispetto a quella europea ed internazionale a norma delle quali sono vietate le discriminazioni in ragione della razza, dell'etnia e della nazionalità.

Rilevante sul punto anche la **giurisprudenza nazionale** in materia. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Pescara con decisione del 14 giugno 2011 e dal Tribunale di Palermo con decisione del 18 dicembre 2015 che hanno entrambi ritenuto discriminatorio il rifiuto della FIGC di tesserare un minore straniero affidato.

7. Regione Lombardia: il censimento rom

La Consigliera di Forza Italia, Silvia Sardone ha presentato una mozione, approvata il 3 luglio 2018 per di **censire i rom e i campi di insediamento presenti in Lombardia**. La mozione si fonda sul presupposto che la presenza di numerosi insediamenti rom nelle aree urbane avrebbe causato una *“situazione di grave allarme sociale”* e che vi sarebbe l’esigenza di monitorare l’effettiva frequenza scolastica dei minori. La mozione si propone quindi in primo luogo di *“attuare un censimento su base regionale che consenta di definire il numero di rom, sinti e camminanti presenti negli insediamenti regolari”*.

Già in questa prima parte la mozione risulta non solo del tutto priva di utilità pratica (posto che tutti i residenti dei campi regolari, ivi compresi i minori, sono già registrati all’anagrafe) ma anche illegittima laddove pretende di “censire” (con una raccolta che, stando al termine utilizzato, non si limiterebbe al solo dato numerico) un gruppo sociale contraddistinto dalla appartenenza etnica: azione questa non consentita dall’ordinamento, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza anche in occasione del precedente “censimento rom” disposto dall’allora Ministro Maroni, nel 2008, con dichiarazione dello stato di emergenza in Lombardia, Lazio e Campania.

La Regione Lombardia, su sollecitazione del Ministro Salvini, sembra intenzionata a ripetere i medesimi errori. Si tratta ora di vedere con quali provvedimento darà seguito alla mozione approvata dal Consiglio.

8. Sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2018: incostituzionale imporre agli stranieri il requisito di lungo-residenza per accedere al fondo di sostegno all’affitto

Con sentenza 166 depositata il 20.7.18 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, DL. 25.6.08 n. 112 che aveva introdotto, per l’accesso degli stranieri a un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere, il **requisito di 10 anni di residenza nello Stato o 5 anni nella Regione**.

La vicenda nasce da un ricorso di una cittadina salvadoregna e delle associazioni ASGI e APN che avevano contestato il bando della Regione Lombardia con il quale era stata data applicazione alla norma nazionale sul fondo sostegno affitti.

Secondo la Corte il requisito di **10 anni** di residenza nello Stato *“attinge gli estremi della irrazionalità intrinseca”* perché coincide con quello necessario per ottenere la cittadinanza; ma anche quello dei **quinquennio** è **irragionevole** non essendovi correlazione *“tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”*.

La pronuncia fa seguito a decisioni analoghe della Corte Costituzionale di poche settimane fa che avevano dichiarato incostituzionali norme della Regione Liguria sull’accesso alle case popolari (sent. 106/18) e della Regione Veneto sull’accesso agli asili nido (sent. 107/18).

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Il premio alla nascita

Il **premio alla nascita** è stato istituito con la L. 232/16 e prevede l'erogazione di 800 euro per tutte le mamme che si trovino almeno al settimo mese di gravidanza tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017. Nonostante il beneficio, secondo quanto previsto dalla legge, viene concesso senza operare alcuna distinzione di nazionalità, l'INPS con la circolare n. 39 del 27.2.2017 aveva illegittimamente ristretto l'ambito di applicazione di detta prestazione escludendo tutte le cittadine straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Nella seguente pronuncia viene infatti sancito che per accedere al premio alla nascita il legislatore non ha stabilito ulteriori requisiti se non **l'essere regolarmente soggiornante nel territorio** e pertanto il potere che l'INPS ha esercitato, tramite la citata circolare, di restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione non sussiste. Tale condotta è stata dunque ritenuta discriminatoria e il Tribunale di Bergamo ha ordinato all'INPS di eliminarla.

Di seguito la nuova pronuncia in materia di premio alla nascita

- [Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 giugno 2018](#)

2. L'assegno al nucleo familiare

La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi, i cui familiari a carico risultino residenti all'estero, **dell'assegno per il nucleo familiare** di cui all'art. 2, L. 153/1988, costituisce una discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio direttamente applicabile di parità di trattamento di cui all'art. 12 della direttiva 2011/98 e all'art. 11 della direttiva 2003/109; pertanto la norma di cui all'art. 2, comma 6bis, L. 153/1988 deve essere disapplicata nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

Di seguito le nuove pronunce in materia di assegno al nucleo familiare

- [Tribunale di Pavia, ordinanza 6 giugno 2018](#)

- [Corte d'Appello di Brescia, sentenza 16 luglio 2018](#)

3. L' assegno sociale

Il requisito del soggiorno legale in Italia per dieci anni continuativi previsto dall'art. 20, comma 10 D.l. 112/2008 conv. L. 133/2008, ai fini dell'erogazione dell'**assegno sociale** di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, supera l'esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo costituendo prova sufficiente il possesso di più permessi di soggiorno reiterati della durata complessiva e continuativa di dieci anni e l'iscrizione anagrafica. Qualora il richiedente sia iscritto all'anagrafe per il predetto periodo è onere dell'INPS provare che il soggiorno in Italia sia stato interrotto per significativi periodi.

Di seguito la nuova pronuncia in materia di assegno sociale

- [Corte d'Appello di Firenze, sentenza 28 giugno 2018](#)

4. Il Consiglio di Stato si pronuncia sui direttori dei musei: non solo italiani

L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che **le mansioni dirigenziali nella PA non possono essere riservate ai soli cittadini italiani.**

La questione nasceva dal ricorso di una cittadina italiana, candidata al concorso per il posto di **direttore del Palazzo Ducale di Mantova**, contro la nomina di un cittadino austriaco. Il T.A.R Lazio aveva accolto le censure proposte dalla ricorrente e aveva dichiarato l'illegittimità della nomina richiamando la riserva di nazionalità prevista per tutti i posti di lavoro dirigenziali dal DPCM 174/1994 cui l'art. 37 D.lgs 29/93 (poi trasfuso nell'art. 38 D.lgs 165/01 – TU pubblico impiego) demanda l'elencazione dei posti di lavoro riservati agli italiani. Infatti nel nostro ordinamento, l'estensione introdotta dalla L. 97/13 – che modificando appunto l'art. 38 ha consentito l'accesso alla PA, a parità di condizioni con i cittadini dell'Unione, anche a familiari extra-UE di cittadini UE, lungosoggiornanti e titolari di protezione internazionale – ha lasciato intatta la riserva di nazionalità per i posti di lavoro “che comportano esercizio diretto o indiretto di pubbliche funzioni o attengono alla tutela dell'interesse nazionale” demandandone l'indicazione a un DPCM.

Né dopo la redazione del D.lgs 165/2001 né dopo le modifiche di cui alla L. 97 citata, il Governo ha mai emanato un nuovo DPCM sicché la questione è ancora regolata dal DPCM del 94 che all'art. 1, comma 1, lett. a), **riserva ai soli cittadini italiani “i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ...”**: dunque tutti i posti di dirigente, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte. E i direttori dei Musei rivestono appunto la qualifica dirigenziale.

La norma deve tuttavia soggiacere ai limiti imposti dal diritto dell'Unione che, all'**art. 45, comma 4, TFUE** prevede che il principio di libera circolazione “*non trova applicazione agli impieghi nella pubblica amministrazione*”: e il Ministero ha appellato la decisione proprio invocando la interpretazione restrittiva che la CGUE ha sempre dato di tale limitazione.

Nella pronuncia l'Adunanza plenaria – cui la questione è giunta dopo la remissione da parte della Sesta Sezione – richiama la giurisprudenza comunitaria ove si precisa che la **riserva di nazionalità** dell'art. 45 TFUE trova applicazione, proprio in virtù della sua natura derogatoria, **solo in casi eccezionali**. Gli Stati possono infatti invocare la riserva per i soli posti nella pubblica amministrazione *“che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in quanto incaricata dell'esercizio di pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato”* (CGUE, sent. 26 maggio 1982, causa C 149/79).

Esclusa la possibilità di una riserva di nazionalità sulla base della mera attribuzione della qualifica dirigenziale (dovendosi escludere che *“tutti i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato siano – per una sorta di qualità intrinseca – caratterizzati di per sé da speciali connotazioni pubblicistiche e autoritative...”*) il Collegio è dunque passato a un **esame concreto della figura professionale** del direttore di museo affermando innanzitutto che non si tratta di figura apicale nell'amministrazione statale e in secondo luogo che tale posizione non comporta l'esercizio di funzioni di vertice amministrativo né di poteri pubblicistici. La prevalenza di funzioni di carattere organizzativo, gestionale e di valorizzazione delle risorse non consente l'attuazione della riserva di nazionalità e pertanto deve considerarsi legittima e conforme alla disciplina comunitaria la decisione di nomina del cittadino austriaco come direttore del museo.

Di conseguenza l'Adunanza ha ordinato la disapplicazione della citata disposizione del DPCM che impedendo in modo assoluto l'attribuzione di posti dirigenziali ai cittadini dell'Unione risulta in contrasto con l'art. 45 para, 4 TFUE.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Roma** che ha dichiarato l'illegittimità del concorso per **assistenti sociali** nella parte in cui richiede quale requisito necessario la cittadinanza italiana.

La figura professionale dell'**assistente sociale** opera sulla base di istruzioni impartite dal dirigente e, come sottolineato in motivazione, *“si tratta di attività ausiliare, preparatorie all'esercizio di pubblici poteri, che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, e piuttosto, lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione dei responsabili degli uffici”*.

Il giudice ha pertanto disapplicato il citato DPCM consentendo l'accesso anche ai lungosoggiornanti, ai titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e ai familiari extracomunitari di cittadini europei in base a quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs 165/2001.

[La sentenza del Consiglio di Stato](#)

[L'ordinanza del Tribunale di Roma](#)

6. Esenzione ticket sanitario per chiunque non svolga attività lavorativa

Con sentenza del 13 giugno 2018 il **Tribunale di Roma** ha dichiarato irrilevante, ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la distinzione tra disoccupato, inteso quale soggetto che ha svolto attività lavorativa, e inoccupato, inteso quale soggetto che non ha mai svolto alcuna attività.

Il superamento di tale distinzione e la sola rilevanza dello stato di non occupazione deriva dall'art. 19, comma 7, D.lgs 150/15 (decreto attuativo del Jobs Act) a norma del quale *“allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano le prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione...”*.

Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che, con due circolari (n. 34/15 e n. 5090/16) ha chiarito la definizione di “condizione di non occupazione” svincolando dalla registrazione come disoccupato la fruizione delle prestazioni sociali e dunque equiparando la posizione di disoccupati e non occupati.

[La sentenza](#)